

TI_GERICHTE 12.2009.191 vom 2. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.191

FR: TI_GERICHTE 12.2009.191 du 2 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2009.191 del 2 luglio 2010

Regeste

Mandato, obbligo di rendiconto della banca, precetto esecutivo civile

Erwägungen

E. 1

La controversia verte su di un'azione di rendiconto ai sensi dell'art. 400 CO, che nella prima parte del primo capoverso recita: "Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato".

E. 1.1

Nel Canton Ticino due sono le vie procedurali che permettono di chiedere tale rendiconto: quella ordinaria e quella speciale disciplinata dall'art. 488a CPC, applicata nell'attuale vertenza. Con questa norma, entrata in vigore il 1° aprile 2001, è stata introdotta la possibilità di proporre nelle forme del procedimento esecutivo le azioni riguardanti casi di fattispecie immediatamente accertabili, in particolare le azioni di rendiconto di cui agli art. 400 cpv. 1, 418k cpv. 1 e 550 cpv. 2 del CO. Il legislatore cantonale ha infatti ritenuto che per fattispecie facilmente accertabili, quali potrebbero essere le azioni di rendiconto, la procedura ordinaria è troppo lunga e complessa e ha voluto istituire una procedura più diretta e celere, simile a quella prevista dal § 222 n. 2 del CPC del Canton Zurigo (RtiD 2006 I n. 21c pag. 649 consid. 2; cfr. anche Francesco Trezzini, Zur Verwirklichung des Rechenschaft- und Rechnungslegungsanspruches durch ein rasches Verfahren, unter besonderer Berücksichtigung von art. 488a ZPO/TI, in: SZZP 2007 pag. 327-340). L'art. 493 CPC prevede quindi che il precettato deve proporre la sua opposizione al pretore entro 10 giorni dall'intimazione del precetto e che la procedura è quella sommaria della Camera di consiglio ai sensi degli art. 361 segg. CPC. Qualora invece la situazione di fatto non possa essere sufficientemente chiarita, il giudice, in sede di procedura di opposizione, rinvia le parti alla procedura ordinaria (art. 488a cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_246/2007 dell'8 febbraio 2008 consid. 2).

E. 1.2

L'azione di rendiconto è una causa di carattere pecuniario (RtiD I-2006 n. 21 c pag. 649). L'appellante non ha indicato quale sia il valore della causa, né in prima sede né in appello. Ad ogni modo, l'azione di rendiconto verte segnatamente sull'ottenimento di informazioni relative ad operazioni sui cambi contestate che hanno prodotto perdite di almeno CHF 1'770'7109.30 (cfr. doc. B), di gran lunga superiori al valore appellabile. Ne consegue che l'appello è ricevibile.

E. 1.3

La procedura di cui all'art. 488a CPC può avere un triplice esito: se la fattispecie facilmente accertabile giustifica la richiesta del precedente l'azione di rendiconto viene accolta, con relativa reiezione dell'opposizione al precetto esecutivo civile; se dalla fattispecie facilmente accertabile emerge il carattere illegittimo della richiesta del precedente l'azione di rendiconto viene respinta, con relativa conferma dell'opposizione al precetto esecutivo civile; infine, se la fattispecie non risulta facilmente accertabile il giudice rinvia il precedente alla procedura ordinaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 488a cpv. 2 CPC (cfr. sentenza citata 4A_246/2007 consid. 2.2).

E. 2

L'unico punto rimasto controverso in questa sede è quello relativo alla legittimità della domanda n. 3 con la quale il precettante ha chiesto all'appellante la consegna di informazioni dettagliate sulle operazioni svolte dal cambista G_____ sul suo conto, con indicazione, per ogni singola operazione, delle perdite e degli utili conseguiti.

E. 2.1

Il primo giudice ha accertato - in maniera incontestata - che G_____, ex dipendente della precettata, ha operato nell'ambito della relazione bancaria del precettante. Inoltre, sulla scorta della documentazione agli atti egli ha - sempre pacificamente - dato atto che AO 1 ha ricevuto tutta la documentazione relativa al conto elencata al doc. E e ottenuto copia di tutta la posta a trattenere depositata presso la banca. Il precettante parrebbe quindi essere stato informato oralmente, in presenza dei suoi legali, e solo parzialmente per iscritto sull'operato dell'ex cambista della banca. Ciò che a mente del Pretore non poteva dispensare la mandataria dal rendere conto in maniera completa e in forma scritta. Ritenendo nel caso concreto la fattispecie sufficientemente liquida, egli ha di conseguenza fatto ordine alla precettata di consegnare un resoconto completo in forma scritta sull'operato di G_____ e ha respinto in questa misura l'opposizione della banca.

E. 2.2

Per parte sua, l'appellante solleva dubbi sul fatto che il precettante possa avere un interesse degno di protezione alla richiesta in esame. A suo modo di vedere, infatti, il precettante avrebbe già ricevuto tutta la documentazione relativa all'operatività sul conto. In questo modo essa avrebbe già adempiuto al proprio obbligo di rendiconto. Per il resto, ritiene che l'obbligo imposto dal Pretore di rendere una sorta di rapporto riassuntivo finale di tutta l'operatività sui cambi esuli da quanto prescritto dall'art. 400 CO e „da quell'interesse alla proporzionalità degli sforzi e dell'impiego di risorse e di tempo che oggettivamente debbano essere dedicati al rendiconto da parte di ogni banca nei confronti dei propri clienti“.

E. 3

Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 3.1

Il diritto di rendiconto ai sensi dell'art. 400 CO – pacificamente applicabile al caso di specie - sussiste anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Fellmann , Berner Kommentar, n. 63 ad art. 400 CO). Esso ha carattere imperativo ed è inalienabile (Fellmann , op. cit., n. 58 ad art. 400 CO; ZR 101/2002 n. 26 pag. 100). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che comprende tutte le informazioni utili al mandante (Fellmann , op. cit., n. 19 ad art. 400 CO) e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro , Commentaire romand, n. 4 ad art. 400 CO). Il mandatario - che ha peraltro tutto l'interesse a fornire una informazione esaustiva poiché in questo modo rafforza la fiducia del cliente e di riflesso anche la propria posizione - può così essere chiamato, su richiesta del mandante, a presentare, di regola per iscritto, un rapporto chiaro e dettagliato sugli atti compiuti e sui fatti importanti e a spiegarne l'importanza anche qualora ciò non dovesse essere usuale (Fellmann , op. cit., ni. 24, 27, 30 e 68). Va da sé che per l'impegno richiesto il mandatario può chiedere un indennizzo se un onorario è stato pattuito o è altrimenti usuale (Fellmann , op. cit., n. 63). Similmente, la giurisprudenza riconosce che, nella misura in cui sussiste un nesso con il mandato, il mandatario è tenuto a trasmettere in ogni tempo conteggi dettagliati con i relativi giustificativi su tutte le questioni richieste dal mandante. L'obbligo di informare si estende così a tutti i fatti necessari a capire se il mandatario abbia eseguito il contratto con diligenza e si sia attenuto alle istruzioni. Le informazioni devono pertanto essere sufficienti e comprensibili e coprire l'insieme degli elementi che permettono al cliente di comprendere le operazioni effettuate come pure di fare luce su eventuali errori del mandatario (sentenza del Tribunale federale 4A_413/2007 del 10 dicembre 2007 consid. 3.3). La prova del corretto e completo adempimento dell'obbligo di rendiconto incombe al mandatario (Fellmann , op. cit., n. 96). Anche nell'ambito della speciale procedura di rendiconto prevista dall'art. 488a CPC, il giudice deve esigere il grado della prova piena e non può accontentarsi della semplice verosimiglianza (cfr., per analogia, sentenza del Tribunale federale 5C.235/2004 del 24 marzo 2005 consid. 1.2).

E. 3.2

Il mandante non deve per contro, in linea di principio, giustificare un interesse particolare (sentenza citata 4A_413/2007 consid. 3.3 e 3.4; Jacquemoud-Rossari , Reddition de comptes et droit aux renseignements, in SJ 2006 II 23 segg., pag. 27). Tuttavia, conformemente al principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, l'azione può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (sentenza del Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; Fellmann , op. cit., ni. 78 e 82).

E. 3.3

Per quanto concerne l'obbligo imposto dal Pretore di consegnare un resoconto completo in forma scritta sull'operato di G_____, occorre premettere che l'ordine non esula, in quanto tale, dai limiti fissati dall'art. 400 CO. L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (Fellmann , op. cit., ni. 25, 27 e 52). Ora, contestando, a torto, la portata di questo ampio diritto di informazione del mandante, l'appellante dà atto di non avere ancora fornito il resoconto richiestogli. Anche per questa ragione, la fattispecie è immediatamente accertabile (sul significato di questo presupposto processuale cfr. Trezzini , op. cit., pag. 331; Hans Schmid , Klares Recht als Prozessvoraussetzung im zürcherischen Befehlsverfahren, in Miscellanea in onore di Oscar Vogel, Zurigo 1991, pag. 112 seg.). È vero, la precettata osserva che nella posta a trattenerne - mai ritirata in corso di relazione operativa e quindi, a suo avviso, per la cosiddetta „Zustellungs- und Genehmigungsfiktion“ presunta ricevuta e accettata dal cliente -, oltre agli estratti patrimoniali e agli estratti conto, vi sarebbero tutti i giustificativi (non versati agli atti però) delle operazioni di cambio eseguite sul conto del precettante – quindi anche delle due che la banca ha riconosciuto essere state effettuate senza autorizzazione del cliente -, con l'indicazione dettagliata e accessibile all'uomo medio, per ogni singola operazione, dell'acquisto e della vendita, dell'importo e della valuta di riferimento, dell'utile o della perdita conseguita. Tuttavia queste allegazioni, oltre a essere contestate e almeno in parte irricevibili siccome addotte per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non le sono di alcun aiuto perché non sono state debitamente provate. Ma vi è di più. Il fatto stesso che il precettante non sia riuscito a fare chiarezza sull'operatività - assai intensa (con 41 operazioni nel solo periodo agosto – ottobre 2008, cfr. doc. O) per quanto riconosciuto dalla banca stessa – anche dopo avere fatto capo alla consulenza di un esperto (doc. I) sta a indicare che la precettata, cui incombeva peraltro l'onere della prova, non ha (evidentemente) fornito nelle giuste forme quel resoconto chiaro, completo e comprensibile che il mandante poteva legittimamente pretendere.

E. 3.4

Anche solo per queste ragioni non si può sostenere che l'azione del precettante non fosse sorretta da un interesse degno di protezione. Oltre a non essere stata in grado di dimostrare che il precettante disponeva già di tutte le informazioni utili alla comprensione dettagliata delle operazioni effettuate dall'ex cambista, l'appellante non spiega in quale misura la domanda potrebbe, se del caso, essere ritenuta abusiva e a quali grandi difficoltà essa – che per legge è comunque tenuta a conservare la corrispondenza d'affari per dieci anni (art. 962 cpv. 1 CO) e che peraltro sembrerebbe aver già allestito un documento in tal senso (verbale di discussione, pagg. 4, 6 e 8) - sarebbe confrontata qualora dovesse fornire il resoconto ordinato dal Pretore. Addirittura, come fa giustamente notare il precettante, l'appellante cade in contraddizione. Se ritiene che il mandante è già in possesso degli elementi completi, veritieri, dettagliati e accessibili all'uomo medio che gli consentirebbero di vagliare le modalità di operatività della banca e di determinarsi nei suoi confronti qualora ritenesse di avanzare pretese risarcitorie (circostanza, questa comunque, per quanto detto, non provata), allora l'esecuzione dell'ordine del Pretore non dovrebbe causarle degli sforzi e un impiego di risorse sproporzionati come invece sembra sostenere. Con questa affermazione l'appellante conferma (implicitamente, una volta di più) di non aver soddisfatto l'obbligo di rendiconto di cui all'art. 400 CO. A nulla serve infine il richiamo alla cosiddetta „Zustellungs- und Genehmigungsfiktion“, non fosse altro perché la banca non ha

dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di rendiconto con la documentazione trasmessa. Anche altrimenti, la richiesta di AO 1 non è abusiva, non avendo egli atteso anni prima di presentarla (sentenza citata 4C.206/2006 consid. 4.3.1 in fine; Fellmann, op. cit., n. 83). 4. In conclusione, l'appello in oggetto, infondato su ogni punto, deve essere respinto e la decisione del Pretore confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Nella commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto del valore di causa, pari ad almeno fr. 1'000'000.-. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, pronuncia: 1. L'appello 27 ottobre 2009 di AP 1 è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.- b) spese fr. 100.- totale fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante che verserà a AO 1 fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.